



## **Comitato Regionale Campania**

### **Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 702 DEL 1.03.2023**

#### **Corte Sportiva di Appello n. 13**

Seduta del 01.03.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società New Basket Agropoli avverso il provvedimento di cui al C.U. n°548 del 08/02/2023 n. 355, relativo alla gara 358 del campionato B Femminile, che ha disposto la perdita di gara al New Basket Agropoli per rinuncia art.55 RG. ed ammenda di € 220,00 per rinuncia alla gara art.55 RG.;
- letto il reclamo;
- letta la memoria della controinteressata società Basilia Basket Potenza, pervenuta alla Corte, a mezzo mail, il 17/2/2023 alle ore 9.08;
- sentito l'arbitro Alessandro Lo Scalzo, citato dalla società Basilia Basket Potenza, il quale conferma la circostanza addotta dalla controinteressata per cui la stessa si sarebbe resa disponibile a prelevare le atlete avversarie, portarle sul campo da gioco e riportarle poi a domicilio a gara terminata; riferisce altresì che a domanda della presidente della società Basilia Basket Potenza, l'interlocutore al telefono non riferì il luogo in cui il mezzo noleggiato avesse subito il guasto; conferma infine che gli ulteriori tentativi di comunicare con dirigenti della società Agropoli furono vani;
- sentito l'arbitro Prisco Faiella il quale conferma le identiche circostanze;
- visto il provvedimento del 17/2/2023 con il quale veniva differita la decisione alla successiva udienza, con la concessione del termine per l'integrazione delle memorie difensive;
- lette le memorie integrative trasmesse dalle parti;
- rilevato che la reclamante società aveva comunicato in data 25/1/2023 a mezzo mail all'ufficio gare della F.I.P. Campania, anche se in maniera impropria, l'utilizzo di "mezzi propri" per la trasferta di Potenza *"Si richiede la causa di forza maggiore per l'utilizzo di mezzi propri per raggiungere la località dove si disputerà la gara in oggetto"* (testuale da mail del 25/1/2023);
- rilevato che la fattispecie dedotta dalla reclamante non può essere però considerata quale "causa di forza maggiore", come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Oltre alle condivisibili osservazioni dello stesso, dal carteggio trasmesso alla Corte e dalla istruttoria svolta si evince difatti che la reclamante era già a conoscenza del guasto subito dal mezzo noleggiato sin dalle ore 16.15 (vedasi dichiarazione del sig. Francesco Trimarco, titolare autonoleggio Agropoli Rent). E' decisiva, quindi, la circostanza per la quale la reclamante società non abbia immediatamente segnalato l'accaduto, ancor prima di tentare di trovare soluzioni di trasporto alternative ed abbia atteso solo le ore 18.34 prima di inviare la mail con la quale veniva invocata la causa di forza maggiore. Rilevante ai fini della decisione è inoltre la circostanza riferita dalla Basilia Potenza, e confermata dagli arbitri, della disponibilità a recarsi

ad Agropoli al fine di prelevare la squadra ospite affinché potesse disputare la gara. Tale disponibilità sarebbe stata adeguatamente valorizzata, qualora la società reclamante avesse tempestivamente comunicato il guasto subito dal mezzo.

**PQM**

Rigetta il reclamo, conferma le sanzioni stabilite dal giudice di prime cure.  
Dispone incamerarsi l'intera tassa reclamo.

Napoli, 1 Marzo 2023

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati